



STATUTO di Essere Animali Onlus

Preambolo

Essere Animali:

- persegue unicamente finalità di solidarietà sociale;
- si ispira ai principi dell'antispesismo e opera concretamente per il rispetto della vita, della dignità e della libertà di tutti gli animali umani e non umani;
- è formazione sociale nella quale il singolo individuo presta la propria attività personale in modo spontaneo e gratuito al fine di raggiungere gli scopi statutari.

Articolo 1

Costituzione e Sede

1.1 È costituita l'associazione di volontariato animalista e antispesista denominata "**Essere Animali**" (di seguito "Essere Animali" o "Associazione"), con sede in Bologna (BO), via Mascarella n° 42/A.

1.2 L'Associazione è regolata dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

Articolo 2

Carattere dell'Associazione

2.1 L'Associazione è apertica, svolge attività di volontariato attraverso le prestazioni personali, spontanee e gratuite, dei suoi aderenti e non persegue in alcun modo, neanche indirettamente, finalità lucrative ma esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

2.2 I volontari prestano la loro attività personale in modo spontaneo e gratuito, senza ricevere o pretendere alcunché in cambio, e hanno diritto solo al rimborso delle spese sostenute nella prestazione della loro attività ed effettivamente documentate.

2.3 L'attività di volontariato è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro autonomo o subordinato o con ogni altro rapporto avente contenuto patrimoniale.

2.4 I rapporti tra i volontari sono improntati alla partecipazione, alla solidarietà, al pluralismo, al confronto e al metodo democratico.

2.5 L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure qualora ciò occorra per qualificare e/o specializzare l'attività da essa svolta, fermo restando che l'attività di volontariato deve essere,

comunque, determinante e prevalente rispetto a quella di lavoro retribuito, sotto il profilo sia quantitativo sia qualitativo.

2.6 L'Associazione potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi.

Articolo 3

Durata dell'Associazione

La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 4

Scopi dell'Associazione

4.1 Essere Animali ha quali fini:

- la liberazione animale, l'affermazione dei diritti degli animali non umani e la loro protezione;
- la difesa e conservazione dell'ambiente;

4.2 Nell'ambito delle finalità di carattere generale di cui al paragrafo 4.1 e per la realizzazione delle finalità stesse Essere Animali svolge le seguenti attività:

- accoglie presso strutture - di proprietà di terzi e concesse in uso, in tutto o in parte, all'Associazione - animali di varie specie che si trovino in stato di bisogno fisico e/o psichico; trattasi di strutture-rifugio presso le quali i volontari dell'Associazione (non retribuiti) si prendono cura degli animali in stato di bisogno, principalmente attraverso interventi mirati di recupero fisico e/o psichico; l'Associazione non svolge, invece, alcuna attività di pensionamento a pagamento di animali;
- promuove l'abolizione della vivisezione, della pesca, della caccia, delle produzioni animali, dell'allevamento e del commercio degli animali di qualunque specie, degli spettacoli con animali e dell'utilizzo di qualsiasi essere vivente;
- promuove la diffusione di una cultura di solidarietà intra-specifica e inter-specifica;
- difende la Terra e i suoi ecosistemi anche tramite la divulgazione di scelte di vita e alimentari ecosostenibili;
- contribuisce alla vigilanza sul rispetto delle leggi e dei regolamenti - locali, nazionali e internazionali - in difesa degli animali, dell'ambiente e del patrimonio naturale;
- diffonde una cultura volta a superare lo specismo - per il rispetto del diritto alla vita, alla dignità e alla libertà di ogni individuo umano e non umano - e che indichi forme di convivenza non conflittuali e non fondate sullo sfruttamento degli animali non umani e dell'ambiente;
- promuove e garantisce i diritti degli individui che perseguono i principi della liberazione animale in ogni sede opportuna, anche giudiziaria.
- promuove programmi educativi, leggi a favore dei diritti degli animali e della tutela della fauna e dell'ambiente, convenzioni e trattati;
- avvia le opportune iniziative di disobbedienza civile, pacifica e non violenta, e/o giudiziarie, tra cui azioni di diffida, di denuncia e di costituzione di parte civile nei processi in cui si procede per la violazione dei diritti degli animali e dell'ambiente e dei reati ad essi correlati o

connessi, ricorsi giudiziari avverso provvedimenti amministrativi in violazione dei diritti degli animali e dell'ambiente.

- organizza seminari, convegni, conferenze, corsi didattici e/o informativi, corsi di formazione e/o aggiornamento per docenti e/o studenti, dibattiti, manifestazioni, raccolte di firme, spettacoli, proiezioni cinematografiche e audiovisive, mostre artistiche e/o artigianali, viaggi e quant'altro risultasse necessario o opportuno per realizzare gli scopi sociali;
- incentiva e promuove cambiamenti nei processi industriali, scientifici e/o agroalimentari;
- instaura rapporti di collaborazione con altre organizzazioni, italiane o straniere, aventi finalità affini allo scopo di scambiare le reciproche esperienze e di favorire collegamenti;
- aderisce, anche mediante designazione di propri rappresentanti, a Organizzazioni, Enti, Istituzioni, Fondazioni, nazionali o internazionali, che perseguono scopi analoghi o complementari;
- svolge attività di distribuzione gratuita di pubblicazioni periodiche e librerie, anche multimediali, a carattere culturale.

4.3 Per la migliore realizzazione degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili o immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere.

4.4 L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle più sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse, in quanto integrative delle stesse.

Articolo 5

Requisiti dei soci

5.1 Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche che accettano le norme del presente statuto, senza alcuna distinzione di sesso, orientamento sessuale, etnia, religione, stato civile, cittadinanza, residenza o altre analoghe limitazioni.

5.2 L'elenco dei soci dell'Associazione è tenuto costantemente aggiornato dal Segretario in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

Articolo 6

Ammissione e Diritti dei soci

6.1 L'iscrizione all'Associazione avviene, salvo quanto previsto dal successivo paragrafo 6.3, con il versamento della quota associativa annuale. Tutte le quote sono annuali, non trasmissibili né rivalutabili.

6.2 La definizione delle categorie di soci e la quantificazione delle relative quote associative annuali è effettuata dal Consiglio Direttivo.

6.3 L'accettazione del nuovo socio è rimessa al giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo, senza obbligo di motivazione espressa. Il rifiuto del nuovo socio da parte del Consiglio Direttivo, da effettuarsi con comunicazione scritta entro 30 (trenta) giorni dal versamento della quota associativa annuale,

comporta l'obbligo di restituzione di tale quota. In mancanza di un rifiuto espresso entro tale termine il nuovo socio si intende accettato.

6.4 L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso del socio. In ogni caso, la qualifica di socio viene meno automaticamente in caso di mancato pagamento della quota associativa annuale, ai sensi del successivo paragrafo 8.1.b, e in tutti gli altri casi previsti dal successivo paragrafo 8.1.

6.5 I soci, qualunque sia la categoria di appartenenza, hanno diritto:

- a partecipare a tutte le iniziative promosse dall'Associazione;
- a partecipare a tutte le assemblee, ordinarie e straordinarie, e a esprimere il proprio voto in tali assemblee;
- a candidarsi alle cariche elettive.

Articolo 7

Doveri dei soci

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna i soci al rispetto delle norme del presente statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi secondo le competenze statutarie.

In particolare i soci:

- devono mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi;
- devono astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione;
- non devono svolgere attività o esprimere pubblicamente opinioni contrastanti o incompatibili con le finalità dell'Associazione.

Articolo 8

Perdita della qualifica di socio

8.1 La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

- a) per recesso comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo: il recesso ha efficacia dalla data di ricezione della comunicazione, da effettuarsi a mezzo raccomandata a.r.;
- b) per mancato versamento della quota associativa annuale: dopo che siano decorsi 3 (tre) mesi dalla fine del periodo di 12 (dodici) mesi con riferimento al quale è stata pagata per l'ultima volta la quota associativa annuale;
- c) per espulsione: con delibera del Consiglio Direttivo in presenza di gravi motivi; l'espulsione ha effetto immediato dalla data di ricevimento della notifica del provvedimento da effettuarsi a mezzo raccomandata a.r.;
- d) per morte.

8.2 Il venir meno della qualifica di socio non dà diritto alla restituzione delle quote associative annuali versate.

Articolo 9

Organi dell'Associazione

9.1 Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea Generale dei soci;
- il Consiglio Direttivo;

- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti, se istituito.

9.2 Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito e attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione, qualora adeguatamente documentate.

9.3 L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Articolo 10

Partecipazione all'Assemblea

10.1 L'assemblea è composta da tutti i soci ed è convocata dal Presidente in seduta ordinaria, almeno una volta all'anno entro il 30 aprile per approvare il bilancio.

10.2 L'Assemblea può inoltre essere convocata, tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- a) ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno;
- b) per decisione del Consiglio Direttivo;
- c) su richiesta di almeno un decimo dei soci;
- d) su richiesta dei revisori contabili, se nominati.

Articolo 11

Convocazione dell'Assemblea

11.1 La convocazione dei soci per le assemblee ordinarie e straordinarie potrà essere fatta con le seguenti modalità alternative:

- invio, almeno 10 (dieci) giorni prima della data stabilita, a ciascun membro del Consiglio Direttivo e a ciascun socio di una e-mail che specifichi data e luogo dell'assemblea e indichi gli argomenti posti all'ordine del giorno; oppure
- pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno 10 (dieci) giorni prima della data stabilita, sul sito internet dell'Associazione, con indicazione di data e luogo dell'assemblea e degli argomenti posti all'ordine del giorno; oppure
- affissione dell'avviso di convocazione, almeno 10 (dieci) giorni prima della data stabilita, presso la sede dell'Associazione, con indicazione di data e luogo dell'assemblea e degli argomenti posti all'ordine del giorno.

11.2 In caso di decadenza (per dimissioni o altra causa) dell'intero Consiglio Direttivo, l'assemblea ordinaria deve essere convocata entro trenta giorni dalla data di decadenza, a cura del Consiglio Direttivo uscente.

Articolo 12

Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

12.1 L'Assemblea, sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia la presenza dei soci.

12.2 Le delibere assembleari, sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria, sono assunte con la maggioranza dei voti dei soci presenti. Fanno eccezione le

delibere relative allo scioglimento dell'Associazione, alla liquidazione e alla devoluzione del patrimonio dell'Associazione, per le quali occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci. Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

12.3 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal membro del Consiglio Direttivo più anziano di età tra i presenti.

12.4 Il verbale assembleare è redatto dal Segretario o, in sua assenza e per quella sola assemblea, da persona scelta dal Presidente dell'assemblea fra i presenti ed è consultabile presso la sede sociale.

Articolo 13

Forma di votazione dell'Assemblea

13.1 Le votazioni dell'assemblea avverranno per alzata di mano o per consenso espresso in forma scritta.

13.2 Ogni socio ha diritto a un voto, qualunque sia la sua quota di adesione e, conseguentemente, la sua categoria di appartenenza.

Articolo 14

Compiti dell'Assemblea

14.1 All'assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria

- a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e sugli eventuali bilanci preventivi;
- b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo (ed eventualmente il Presidente), salvo che per i primi componenti nominati in sede di atto costitutivo, e i Revisori dei Conti;
- c) discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;

in sede straordinaria

- d) deliberare sulla fusione o scioglimento dell'Associazione;
- e) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- f) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

14.2 È in facoltà dei soci, purché la relativa richiesta scritta pervenga al Consiglio Direttivo almeno un mese prima della data dell'assemblea, ottenere l'inclusione di argomenti da porre all'ordine del giorno dell'assemblea.

Articolo 15

Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è responsabile della gestione dell'Associazione e ha il compito di:

- convocare l'assemblea;
- predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'assemblea;
- predisporre i bilanci consuntivi e gli eventuali bilanci preventivi da sottoporre all'assemblea;

- deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario;
- dare esecuzione alle delibere assembleari;
- procedere, all'inizio di ogni anno sociale, alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio, prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario; in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
- deliberare l'eventuale rifiuto delle domande di ammissione di nuovi soci e l'eventuale espulsione di soci;
- deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione a enti e istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
- definire le categorie di soci e deliberare l'ammontare delle relative quote associative annuali;
- decidere il trasferimento della sede;
- tenere il libro soci, il libro verbali e gli altri libri sociali che riterrà opportuno a seconda del volume dell'attività.

Articolo 16

Composizione del Consiglio Direttivo

16.1 Il Consiglio Direttivo è formato da 5 (cinque) membri nominati dall'assemblea ordinaria, salvo che per i primi membri, nominati in sede di atto costitutivo.

16.2 Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni. Al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti.

16.3 Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- il Presidente, se non nominato dall'Assemblea al momento della nomina del Consiglio Direttivo, salvo che per il primo Presidente nominato in sede di atto costitutivo;
- il Segretario;

e attribuisce eventualmente altre cariche ritenute utili (ad esempio nominando al suo interno il Vice Presidente).

16.4 In caso di dimissioni (scritte indirizzate al Consiglio Direttivo), decesso, decadenza di un membro del Consiglio Direttivo o in caso di sua esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo (in presenza di gravi motivi) il Consiglio direttivo provvederà alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti alle ultime votazioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo. Quest'ultimo rimarrà in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio Direttivo previa ratifica da parte della prima Assemblea dei soci che si terrà successivamente alla sua nomina.

16.5 Se viene meno, per qualsiasi motivo, la maggioranza dei Consiglieri l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e il Consiglio Direttivo uscente deve convocare l'assemblea entro 30 (trenta) giorni perché proceda alla nomina del nuovo Consiglio.

16.6 I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni.

Articolo 17

Riunioni del Consiglio Direttivo

17.1 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno entro il 31 marzo per approvare:

- il bilancio consuntivo;
- l'eventuale bilancio preventivo;
- la relazione annuale sull'attività svolta;

da sottoporre all'assemblea.

17.2 In aggiunta, il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano almeno 3 (tre) componenti.

17.3 Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente mediante avviso scritto inviato, per lettera o per e-mail, almeno 5 (cinque) giorni prima, contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno.

17.4 In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante avviso scritto inviato per e-mail almeno 1 (un) giorno prima e contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno.

17.5 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal consigliere più anziano di età tra i presenti.

17.6 Le riunioni del Consiglio Direttivo possono essere tenute anche in teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi.

17.7 Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice dei presenti.

17.8 Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono fatte constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. I consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e decisioni consiliari. Soltanto il Consiglio, con specifica delibera, ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all'esterno.

17.9 I membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti (qualora questo organo sia istituito) sono invitati alle riunioni del Consiglio con facoltà di parola, ma senza diritto di voto. Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.

17.10 Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci.

17.11 Il Consiglio Direttivo può attribuire, a mezzo del Presidente, anche a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Articolo 18

Rappresentanza dell'Associazione e Poteri del Presidente

18.1 Per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione la rappresentanza dell'Associazione spetta, in via disgiunta tra loro, a tutti i membri del Consiglio Direttivo.

18.2 Per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione la rappresentanza dell'Associazione spetta al solo Presidente.

18.3 Il Presidente rappresenta in giudizio l'Associazione. In particolare il Presidente ha legittimazione sia attiva sia passiva per ogni atto processuale, compresa l'eventuale costituzione dell'Associazione quale parte civile in procedimenti penali.

18.4 In caso di assenza o impedimento del Presidente i suoi poteri sono esercitati:

- dal Vice Presidente, se nominato;
- nel caso il Vice Presidente non sia stato nominato o in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal membro più anziano di età del Consiglio Direttivo.

18.5 Il Presidente può altresì delegare, in via transitoria o permanente, il Vice Presidente (se nominato) e/o uno o più membri del Consiglio Direttivo all'esercizio di poteri di sua competenza esclusiva.

18.4 Il Presidente, in caso di necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 20 (venti) giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo.

Articolo 19

Revisori dei Conti

19.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo facoltativo e la scelta della sua eventuale istituzione è di competenza dell'Assemblea ordinaria che lo elegge. Tale organo sarà comunque istituito qualora l'Associazione versi in una delle condizioni che ne rendono obbligatoria la nomina ai sensi delle disposizioni di legge in materia.

19.2 Il Collegio dei Revisori dei Conti, se istituito, ha il compito di:

- esprimere, se richiesti, pareri di legittimità su atti di natura amministrativa e patrimoniale;
- controllare l'andamento amministrativo dell'Associazione;
- controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture contabili, predisponendo una relazione al bilancio consuntivo da presentare all'assemblea che approva il documento.

19.3 Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da 3 (tre) membri effettivi più 2 (due) supplenti, che subentrano in caso di dimissioni o decadenza dall'incarico di un membro effettivo.

19.4 I componenti del Collegio dei Revisori sono nominati dall'Assemblea anche tra i non soci, durano in carica 3 (tre) anni, sono rieleggibili ed eleggono al loro interno il Presidente. Essi partecipano alle assemblee e alle riunioni del Consiglio Direttivo, esprimendo pareri senza diritto di voto. L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

Articolo 20

Segretario dell'Associazione

Il Segretario:

- redige i verbali delle assemblee dei soci e delle riunioni del Consiglio Direttivo;
- cura la tenuta del libro soci.

Articolo 21

Patrimonio dell'Associazione

21.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni bene mobile e immobile che pervenga all'Associazione a qualsiasi titolo, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.

21.2 Il patrimonio e i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale.

Articolo 22

Entrate dell'Associazione

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative annuali, il cui importo unitario è stabilito dal Consiglio Direttivo;
- versamenti volontari dei soci, compresi i versamenti dei soci sostenitori;
- contributi di imprese e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- somme raccolte in occasione di manifestazioni e/o raccolte pubbliche effettuate, occasionalmente, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- risarcimenti di danni patrimoniali sia giudiziali sia stragiudiziali;
- qualsiasi altra somma raccolta in osservanza della legge e in conformità agli scopi associativi.

Articolo 23

Destinazione degli Avanzi di Gestione

23.1 All'Associazione è vietato distribuire in qualunque modo, anche indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

23.2 L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 24

Durata del Periodo di Contribuzione

Le quote associative annuali hanno efficacia per un periodo di 12 (dodici) mesi decorrente dal primo giorno del mese nel corso del quale è stato effettuato il pagamento.

Articolo 25

Diritti dei Soci al Patrimonio Sociale

25.1 L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento della quota associativa annuale. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione effettuare versamenti ulteriori rispetto alla quota associativa annuale a titolo di liberalità.

25.2 I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo della quota associativa annuale, e sono comunque a fondo perduto. Tali versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'Associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'Associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.

25.3 Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

Articolo 26

Bilanci dell'Associazione

26.1 L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 Dicembre. Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci.

26.2 Entro il mese precedente la data dell'annuale assemblea ordinaria dei soci, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, da sottoporre all'approvazione della stessa assemblea.

26.3 Il bilancio con i relativi allegati, deve essere depositato presso la sede dell'Associazione almeno 10 (dieci) giorni prima della data in cui si terrà l'assemblea convocata per la sua approvazione.

Articolo 27

Scioglimento e Liquidazione dell'Associazione.

27.1 Qualsiasi decisione di scioglimento dovrà essere presa dall'assemblea in sede straordinaria con la maggioranza prevista dal paragrafo 12.3

27.2 In caso di scioglimento per qualsiasi causa l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

27.3 Il patrimonio residuo dell'Associazione risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altra associazione di volontariato con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

Articolo 28

Clausola Compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di 1 (un) arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo delle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell'Associazione.

Articolo 29

Rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.